



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 09 NOVEMBRE 2009

RASSEGNA del 07.11.2009

Collegio sindacale, salta il vincolo nelle società indebitate

Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/43/Ce, sulla revisione legale dei conti, approvato dal Consiglio dei ministri di mercoledì 28 ottobre contiene particolari limature in relazione ad un importante organo qual è quello del collegio sindacale. Ai sensi della normativa in oggetto si amplia nelle Srl l'obbligo del collegio sindacale, l'organo di controllo delle società, anche se il legislatore sta ancora valutando fin dove è opportuno spingersi nell'obbligo. Le modifiche al testo in oggetto, possono essere essenzialmente riassunte come di seguito specificato, i casi in cui è stabilito il vincolo del collegio sindacale sono: nella società con capitale sociale pari o superiore a 120 mila euro; nella società tenuta alla redazione del bilancio consolidato; nella società che controlla un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti; nelle società che, per due esercizi consecutivi, superano due dei seguenti tre limiti: 4 milioni di euro di attivo totale dello stato patrimoniale, 8,8 milioni di ricavi, 50 dipendenti occupati in media. Per quanto riguarda invece le norme cancellate, il collegio non è più obbligato in due ipotesi formulate nelle scorse settimane: nelle società con alto indebitamento e in quelle che attingono a finanziamenti pubblici.

M.C.De Cesari, Il Sole 24 Ore, "Partita aperta sui sindaci", Pag. 29

Ias, lo scostamento rispetto al Tuir

L'utilizzo dei principi contabili internazionali o anche Ias, destinati alle piccole e medie imprese, necessita di lacune importanti precisazioni in merito. Innanzi tutto bisogna sottolineare il recepimento ancora in sospeso della direttiva 51/03, che ha avvicinato le direttive contabili agli Ias. Il recepimento in oggetto consentirà alle imprese di decidere se utilizzare lo Ias per le Pmi, oppure se continuare a redigere il bilancio in base alle disposizioni comunitarie che saranno introdotte nel codice civile. Altro problema è quello che riguarda le norme fiscali in materia di determinazione del reddito di impresa, contenute nel Tuir. La legge finanziaria 2008, dopo aver inserito nel Tuir alcune disposizioni relative alle imprese che utilizzano i principi contabili internazionali, precisa che le norme sono introdotte in attesa del riordino della disciplina del reddito di impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 65/01 e 51/03, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito delle imprese tenute all'adozione dei principi contabili internazionali. Questo in quanto in seguito al recepimento delle direttive, alcuni dei problemi delle imprese Ias riguarderanno tutte le imprese, Ias e non Ias, e anche quelle che decideranno di utilizzare lo Ias per le Pmi.

F.Roscini Vitali, Il Sole 24 Ore, "Il nuovo bilancio chiama il fisco", Pag. 29

Istanza flessibile per il rimborso

In seguito ai dubbi espressi dal Sole 24 Ore nella giornata di ieri, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di voler fare delle precisazioni. Ne è emerso, così che la presentazione delle istanze Irap 10% dei soci di società trasparenti può precedere quella delle partecipate. Le entrate hanno sottolineato, che le istruzioni ai modelli di rimborso prevedono semplicemente l'opportunità, ma non l'obbligo di seguire un percorso inverso. I soci, che, a seguito del calendario regionalizzato, antipassero l'invio della domanda rispetto alla società, dovranno però, è il caso di aggiungere, ottenere un adeguato impegno circa la successiva presentazione dell'istanza della partecipata. Ne discende che il rimborso delle maggiori imposte derivanti dalla deduzione Irap del 10% genera complessità nel caso di soggetti che calcolano il reddito senza liquidare l'imposta, trasferendo l'onere ad altri contribuenti. In queste situazioni, la scelta in merito alla presentazione dell'istanza, come pure la quantificazione dell'importo deducibile, viene effettuata da una società diversa dal soggetto che potrà ottenere il rimborso.

Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore, "Rimborso con istanze flessibili", Pag. 30

Fondi pensione, la tassazione del rendimento non salva il capitale

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 275 del 5 novembre 2009, è intervenuta sugli importi dei fondi pensione accantonati prima del 2000. In concreto, le somme percepite a tantum all'atto della fuoriuscita dal fondo prevedono un prelievo sull'intera somma liquidata in forma di capitale, al netto dei soli contributi previsti espressamente dalle norme. Pertanto senza alcun riconoscimento degli importi già versati sui rendimenti finanziari riferibili al capitale stesso. Questo vale solo per gli importi accantonati prima del 2000 per i quali non si realizza mai una doppia tassazione nemmeno qualora il risultato finanziario sia stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Le modalità di esazione sono invece quelle della tassazione separata. Si fa presente che, con lo stesso documento di prassi viene precisato che i rendimenti finanziari che devono essere sottratti dalla base imponibile della prestazione previdenziale liquidata in capitale, sono solo quelli esclusi per espressa previsione normativa, vale a dire quelli corrispondenti al montante maturato dal 1° gennaio 2001.

Sergio Mazzei, Italia Oggi, "Stretta fiscale sui fondi pensione", Pag. 22

Cud e 730, le novità nella bozza del modello 2010

I nuovi modelli 2010 Cud e 730, accolgono i risultati della tassazione sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti sui compensi per incremento dei risultati aziendali. In modo specifico, il modello 730/2010 vede l'inserimento del rigo C5 mentre il Cud aggiorna i punti da 86 a 89 escludendo rispetto all'anno scorso gli straordinari. Le somme erogate per premi di produttività e per l'incremento della produttività del lavoro, ai sensi del dl 93/2008 successivamente prorogato dall'art. 5 del dl 185/2008, scontano una misura agevolativa che consiste nell'applicazione, nel limite complessivo 6 mila euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. Si ricorda, che la misura agevolativa è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2008 redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del Tuir, di ammontare non superiore a 35 mila euro lordi al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legge 27 maggio, n. 23.

Sergio Mazzei, Italia Oggi, "Cud e 730 al test della produttività", Pag. 25

RASSEGNA del 08.11.2009

Studi, nonostante la crisi aumentano i congrui naturali

Nell'ambito del trentesimo congresso dell'Anti, sono stati illustrati ieri gli effetti dei correttivi per la crisi. I correttivi introdotti per la crisi mantengono i contribuenti nell'ambito della congruità per gli studi di settore. E anzi con Unico il numero dei non congrui si riduce dal 22 a circa il 20% e aumentano anche i congrui naturali. Giampietro Brunello, amministratore delegato della Sose, spiega che le prime indicazioni emerse dalle dichiarazioni 2009 forniscono una conferma dell'idea in base alla quale il contribuente aderisce spontaneamente alla pretesa tributaria se questa è ragionevole, semplice e tale da non metterlo in difficoltà nel pagamento. E così con Gerico il numero dei contribuenti non congrui si riduce di due punti percentuali, nel periodo della crisi in cui ci si aspettava una fuga generalizzata dagli studi. In particolare, non sembra che l'impostazione data agli studi, per i quali viene chiesta una ulteriore conferma ai fini probatori, abbia messo al tappeto i contribuenti, visto che la loro fiducia nello strumento sembra intatta.

Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore, "L'effetto crisi non pesa sul numero dei congrui" , Pag. 20

Equitalia, raddoppiano le rateizzazioni

Il numero dei contribuenti che non riescono a pagare le cartelle fiscali e chiedono di rateizzare i propri debiti è raddoppiato negli ultimi mesi. E, al contempo, accelera l'incasso delle imposte evase: le entrate relative alle iscrizioni a ruolo sono aumentate di circa il 7% rispetto allo stesso periodo del 2008. Le indicazioni emergono dai dati sulle "Rateizzazioni concesse", , elaborati da Equitalia e suddivisi per Regioni. La regione nella quale si registrano il maggior numero di richieste e concessioni di pagamenti a rate di cartelle esattoriali è il Lazio, mentre l'incremento più significativo è stato registrato in Sardegna e Basilicata. In Sardegna, in particolare, le pratiche di rateizzazione sono passate da 2.641 a 19.069, con un incremento del 522% negli ultimi dieci mesi.

N. T., Il Sole 24 Ore, "Raddoppiano le rateizzazioni" , Pag. 20

RASSEGNA del 09.11.2009

Scuso, rientro con privacy garantita

Lo scudo fiscale non rappresenta una zona franca dai diritti e dagli obblighi derivanti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali. L'eventuale violazione della disciplina rilevante ai fini della protezione dei dati può tradursi nell'inutilizzabilità dei dati. IL dichiarante non è tenuto a particolari adempimenti privacy, mentre l'intermediario è il primo dei soggetti che assumono nella vicenda la qualità di titolare del trattamento. Anche se le informazioni trattate dallo scudo sono comuni, e benché non sono di regola di natura sensibile, è necessario trattarle con un'elevata professionalità nel definire i giusti percorsi dei dati e le necessarie cautele di custodia, confidenzialità e sicurezza. L'intermediario non deve acquisire il consenso del dichiarante per il trattamento dei dati. Non si può fare a meno, invece, dell'informativa che l'intermediario deve fornire accuratamente al dichiarante spiegandogli con linguaggio chiaro e semplice come verranno utilizzati i dati e quale ambito concreto di circolazione interna ed esterna all'intermediario essi hanno o potranno avere. Tale informativa può anche essere di tipo orale, ma l'intermediario deve comunque essere in grado di dimostrare di aver rispettato l'obbligo di legge. L'intermediario deve adottare adeguate misure di sicurezza, tenendo presenti le disposizioni del codice e del relativo allegato B) indicante le misure minime di sicurezza,

Giovanni Buttarelli, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "Rientro dei capitali con privacy garantita" , Pag. 1

Tremonti ter, ambito oggettivo ampliato in via interpretativa

Con la circolare 44/09 è stato affrontato uno degli aspetti più criticati della Tremonti-ter, la notevole limitazione sulla tipologia di beni tassabili. In via interpretativa si è tentato di ampliare l'ambito

oggettivo che la norma ha circoscritto agli investimenti in beni compresi nella tabella Ateco 2007, divisione 28. Un consistente ampliamento potrebbe però verificarsi se venisse approvato l'emendamento del governo, proposto nella finanziaria, e in base al quale diventano detassabili anche gli investimenti in immobili strumentali per natura eseguiti fino al 31 dicembre 2011. Diversi i passaggi della circolare che tendono all'ampliamento della portata dell'agevolazione. In primo luogo viene chiarito che è irrilevante la qualifica Ateco di cedente e acquirente, il riferimento alla tabella serve solo per qualificare i beni detassabili. Altro elemento segnalato dalla circolare è la possibilità che anche i beni destinati a un impiego non strumentale in senso stretto potranno essere detassati, esclusa la destinazione del bene alla vendita. Inoltre, l'acquisto di un bene complessivamente non agevolabile, può generare la detassazione delle componenti comprese nella divisione 28 che siano ben individuabili. L'individuazione è immediata se il bene è autocostruito dal soggetto che applica la detassazione, mentre se è costruito da terzi mediante appalto, è consigliabile il rilascio, da parte dell'appaltatore, di un'attestazione che documenti la presenza e il costo delle componenti comprese nella divisione 28.

Paolo Meneghetti, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "beni detassati a elenco aperto", Pag. 2

Investimenti agevolabili, irrilevanti plafond storico e disinvestimenti

La determinazione del valore degli investimenti agevolabili ai fini della Tremonti-ter avviene esclusivamente sulla base del costo sostenuto. Risultano essere irrilevanti, infatti, sia il confronto con il plafond storico degli investimenti, sia i disinvestimenti effettuati nell'ambito temporale di riferimento dell'agevolazione, cioè 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010. Per la determinazione dell'importo agevolabile, quindi, è sufficiente prendere in considerazione il costo dei beni determinato secondo i criteri ordinari previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito da parte del contribuente. Confermate cioè le indicazioni già fornite con la circolare 90/2001 in ordine alla configurazione di costo rilevante ai fini dell'agevolazione.

L. Miele - R. Vio, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "Vale il costo al netto dei contributi", Pag. 2

Frodi carosello, Bruxelles punta sul reverse charge

In tema di strumenti di contrasto alle frodi Iva, oggetto della comunicazione 2009/511 del 29 settembre 2009, l'ultima ricetta messa in campo dall'Unione europea consiste nell'ampliamento del reverse charge rafforzato da misure di controllo specifiche. Bruxelles tenta così di arginare un fenomeno che nel periodo 2000-2006, nella Ue a 25, avrebbe sottratto risorse per un importo compreso fra i 90 e i 113 miliardi di euro. Il reverse charge consiste nel porre l'obbligazione tributaria a carico dell'acquirente che la adempie mediante autofattura, sterilizzando la propria posizione verso l'erario con la simultanea scritturazione del documento sia nel registro acquisti che in quello delle vendite. L'elenco di beni e servizi a cui si applicherà il reverse charge è formalizzato in una tabella, nell'ambito della quale gli stati membri possono operare la propria scelta. Il regime, comunque facoltativo, può interessare al più tre categorie di cui al massimo due categorie di beni.

M. Mantovani - B. Santacroce, Il Sole 24 Ore - Norme e tributi, "Reverse charge anti evasione Iva", Pag. 4

Scudo, chance per l'erede

Lo scudo può essere ereditato. In caso di morte di una persona residente in Italia e titolare di attività all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, gli eredi possono attivarsi per accedere alla sanatoria al posto del de cuius con modalità dettate dal momento in cui si è aperta la successione. In termini di riservatezza ed effetti della regolarizzazione, lo spartiacque è rappresentato dalla data di morte della persona interessata, e cioè dal fatto che sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 2008. nel primo caso l'erede deve presentare la dichiarazione riservata a nome proprio: egli si avvale dell'ordinario regime di riservatezza e valorizza le attività scudate secondo le regole valide per tutti gli altri contribuenti. Se il decesso è avvenuto nel 2009 oggetto di scudo, in questo caso, è la posizione del de cuius e la dichiarazione va presentata a nome del defunto anche se essa viene firmata dall'erede. In queste seconda ipotesi si perde il regime di riservatezza, non solo, gli obblighi relativi all'imposta di successione non sono assorbiti dallo scudo e, quindi, l'importo scudato va inserito nella dichiarazione di successione. L'imposta pagata per lo scudo non rappresenta una passività che si sottrae dall'asse ereditario.

Black list, fisco in versione soft

In base a quanto emerso dalla circolare n. 46 del 3 novembre scorso, via libera alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con stati a fiscalità privilegiata, anche se non annotate separatamente in Unico e riduzione delle sanzioni rispetto al passato. Appare importante a tal proposito ripercorrere un po' l'exkursus della problematica in oggetto. L'articolo 110 comma 10 del Tuir vieta categoricamente la possibilità di portare in deduzione spese e altre componenti negative derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate in stati aventi regimi fiscali privilegiati, i cosiddetti paesi black list. Tuttavia si tratta di una presunzione relativa e non assoluta, il comma 11 del predetto articolo, prevede infatti, la possibilità di disattendere quanto appena detto al verificarsi contemporaneamente, di una doppia esimente, alternativa, e dell'annotazione separata di tali spese in dichiarazione. Ed ancora, la doppia esimente mette a nudo l'aspetto propriamente sostanziale dell'operazione. È infatti necessario che le imprese italiane siano in grado di provare che le imprese black list svolgano un'effettiva attività commerciale o, in alternativa che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che abbiano avuto concreta esecuzione.

F. Campanari, Italia Oggi, "Black list, i costi sono deducibili", Pag. 10

Scudo, l'adesione non copre solo le imposte sui redditi

In base ai chiarimenti giunti direttamente dall'Agenzia delle entrate, l'adesione allo scudo fiscale consente di ottenere una significativa copertura da eventuali future pretese dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 13 del dl n. 78/2009, infatti, quanto agli effetti in ambito tributario, alle previsioni contenute negli articoli 14 e 15 del dl 350/2001. In particolare l'articolo 14 comma 1, lett. a), recita che: il rimpatrio di attività finanziarie "preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio". Inoltre, va puntualizzato, che l'effetto preclusivo previsto dall'articolo 14 in materia di rimpatrio di attività finanziarie si estende poi alla fattispecie di regolarizzazione di attività finanziarie in virtù del rimando all'articolo 15 del dl 350/2001. Non viene invece fatto nessun particolare richiamo all'articolo 16 del medesimo decreto, che rappresenta l'elemento normativo di congiunzione al fine dell'estensione alla fattispecie di regolarizzazione di attività diverse da quelle finanziarie.

Luca Nisco, Italia Oggi, "Accertamenti, preclusione ampia", Pag. 12